

**Studio Legale**  
**Avv. Mario Chieffallo**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Viale Olimpico n. 4  
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)  
Tel/Fax 0968.96193  
Cell. 347.5448213

**TRIBUNALE DI VELLETRI**

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione per  
pubblici proclami**

**PER**

**CARELLA Cesare**, nato a Roma (RM) il 09.02.1987 e residente in Carpineto Romano (RM) Via Castello n. 23, C.F.: CRLCSR87B09H501U, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

**-ricorrente-**

**CONTRO**

**- Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Lazio – Ambito Territoriale per la provincia di Roma**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Roma, Via Frangipane n. 41;

- **Istituto Comprensivo "Leone XIII" di Carpineto Romano**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Carpineto Romano (RM), Via Largo Carpini s.n.c.;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

**-resistenti-**

### **NONCHE'**

- eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA -profilo di *assistente amministrativo e collaboratore scolastico*- pubblicate dall'Istituto Comprensivo "Leone XIII" di Carpineto Romano, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24

**-controinteressati-**

### **OGGETTO**

Riconoscimento e attribuzione, nella III<sup>a</sup> fascia della graduatoria di circolo e di istituto del personale ATA, profilo di *assistente amministrativo e collaboratore scolastico*, del maggiore punteggio per il titolo di servizio civile nazionale.

^^^^

### **FATTO**

- In data 18.04.2021 il sig. Carella Cesare presentava, tramite il portale telematico ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, la



domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di *assistente amministrativo* e *collaboratore scolastico* - valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (cfr. all. n. 1);

- il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "*Leone XIII*" di Carpineto Romano pubblicava le graduatorie definitive del personale ATA ove al sig. Carella Cesare veniva assegnato il seguente punteggio, come da scheda di valutazione titoli che si allega (cfr. all. n. 2):

A) 9,60 per il profilo di "*assistente amministrativo*" così determinato:

\*7,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 70/100);

\*2,00 punti attribuiti per il diploma di laurea;

\*0,60 punteggio attribuito per il servizio civile nazionale espletato dal 02.07.2012 al 01.07.2013 [0,05 x 12 mesi di servizio, ai sensi dell'*All. A/1 lett. B) punto n. 9*];

B) 7,60 per il profilo di "*collaboratore scolastico*" così determinato:

\*7,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 70/100);

\*0,60 punteggio attribuito per il servizio civile nazionale espletato dal 02.07.2012 al 01.07.2013 [0,05 x 12 mesi di servizio, ai sensi dell'*All. A/5 lett. B) punto n. 7*];

- il ricorrente ha espletato il servizio civile dal 02.07.2012 al 01.07.2013, giusta dichiarazione inserita nella domanda di aggiornamento ATA e come comprovato dall'attestato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ufficio Nazionale per il Servizio Civile- (cfr. all. n. 3);



- riguardo la determinazione del punteggio la scheda di valutazione titoli, per i profili di AA e CS, rilasciata dal Ministero resistente riporta per il titolo di servizio civile la dicitura “*servizio aspecifico*”, ma è necessario precisare che il punteggio assegnato al ricorrente non è pari a 0,10 (per ogni mese o frazione superiore a 15 gg) ossia quello che il DM n.50/2021 nei suoi allegati A/1 e A/5 (punto B) assegna per il servizio aspecifico, ma è pari a 0,05 punti (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) ossia quello che il DM n.50/2021 sempre nei suoi allegati A/1 e A/5 [(nei rispettivi punti B)] prevede per il servizio prestato presso le altre amministrazioni dello Stato;
- l'amministrazione ha assegnato per il titolo di servizio civile nazionale posseduto dal ricorrente l'errato e ridotto punteggio pari a 0,60 per ciascun profilo professionale di suo interesse [ossia  $0,05 \times 12$  mesi di servizio ai sensi degli Allegati A/1 e A/5 lett. B) punto n. 6) del decreto ministeriale n. 50/2021];
- la ridotta valutazione del titolo è avvenuta poiché il servizio è stato espletato non in costanza di nomina secondo quanto disposto dal DM n. 50/2021 allegato A punto A) che espressamente prevede: *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. **È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva**”*;



- tutte le disposizioni normative vigenti considerano il servizio *de quo* **valido a tutti gli effetti** senza differenziare se esso è stato espletato in costanza di nomina o meno;
- pertanto, il titolo posseduto avrebbe dovuto essere valutato con l'assegnazione di 6 punti [0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni, giusto allegato A/1 lett. B) punto n. 7.1) e allegato A/5 lett. B) punto n. 4.1)], anziché con 0,60;
- la mancata assegnazione del corretto e giusto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi di parte ricorrente.

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Carella Cesare agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA - *profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico* - pubblicate dall'Istituto Comprensivo "Leone XIII" di Carpineto Romano, valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in

## **DIRITTO**

### **1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.**

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).



La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (*Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229*) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo-, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Si rileva, altresì, che la Corte d'Appello di Milano, con la recente sentenza n. 500 del 2 maggio 2023 (*cfr. all. n. 4*) ha confermato la giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle vertenze riguardanti le graduatorie di istituto.

Aderiscono a questa tesi anche altre recenti pronunce: TAR Lombardia n. 128/2021, TAR Toscana n. 236/2021, TAR Campania n. 2026/2021, TAR Lazio n. 10388/2020 (*cfr. all. nn. 5, 6, 7 e 8*) nonché Corte App. Genova n. 247/2020.

Peraltro, da ultimo, ma non per importanza, milita a favore della competenza del giudice ordinario la circostanza che lo stesso DM 50/21 all'art. 8, comma 4°, prevede che la graduatoria è



impugnabile con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Da quanto sopra è chiara la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

^^^^

**2) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Disparità di trattamento tra personale supplente docente e ATA.**

Preliminarmente, deve osservarsi che il servizio civile nazionale deve ritenersi equiparato, ad ogni fine che qui rileva, al servizio militare in virtù del disposto dell'art. 2103 del D.Lgs. n. 66/2010, come ha recentemente ribadito la Suprema Corte nella sentenza del 3 giugno 2021, n. 15477, così come era già stato sancito nelle ordinanze n. 5679 del 02/03/2020 e n. 15477 del 03/06/2021 con le quali la Corte di Cassazione ha precisato che “*deve intanto premettersi che **il c.d. servizio civile**, qui interessato, **gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva** (L. n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103).*

Il quadro normativo nazionale, comunque, sancisce tale equiparazione.

La Legge 06/03/2001, n. 64, istitutiva del servizio civile nazionale, al suo art. 1 rubricato “*Principi e finalità*” recita: “È istituito **il servizio civile nazionale finalizzato a:**

**a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; (...).**

Questa è la *ratio legis*: l'identica finalità del servizio a prescindere se si tratta di servizio militare o civile.



Anche l'art. 10 *“Benefici culturali e professionali”* della Legge 06/03/2001, n. 64 specifica che *“Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230”*, disposizioni, queste, transitate integralmente nell'art. 2103 del D.Lgs. n. 66 del 2010.

In questo contesto normativo si inserisce anche la legge n. 106 del 06.06.2016 *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”* che al suo art. 8 *“Servizio civile universale”* chiarisce, ancora una volta, la finalità del servizio civile e al primo comma statuisce : *“Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione; (...)*”. Principio, questo, ripreso dall'art. 2 del Decreto legislativo 06/03/2017 n. 40 *“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*.

Non a caso il Ministero col D.M. n. 50/2021 all'allegato “A”, punto A, ultimo capoverso dispone che: *“(...) È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”* equiparando così il servizio di leva ed il servizio assimilato a quello civile nazionale.





^ ^ ^ ^ ^

Il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "*TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.*", nelle AVVERTENZE, al punto A, differenzia il servizio civile e/o militare a seconda se prestato o meno in costanza di nomina, assegnando a quello prestato non in costanza di nomina il punteggio ridotto che l'amministrazione prevede per il "*Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni (...)*" ossia 0,60 punti per ogni anno o 0,05 per ogni mese o frazione di servizio superiore a 15 giorni come indicato negli allegati A/1 lett. B) punto n. 9), (per il profilo di *assistente amministrativo*) e l'allegato A/5 lett. B) punto n. 6), (per il profilo di *collaboratore scolastico*); Ma nessuna norma positiva di rango primario e costituzionale dispone in tal senso. Cosicché il punteggio assegnato in graduatoria è errato. Nello specifico l'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- dispone che "**Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti**"; anche l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, dispone, per il personale docente, la "**validità a tutti gli effetti** del servizio militare e del servizio civile".

Sul punto, infatti, l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha statuito che "*l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretativa*" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178). Tale norma è valida anche per il personale (docente) non di ruolo, come disposto



dall'art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994, nonché da applicare al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, giusto art. 4, comma 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, per il personale docente) non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni "latu sensu" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 02/03/2020, n. 5679 -rv. 657513-02-).

Tutto ciò "(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)" (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

È palese, altresì, il contrasto della disposizione contenuta nel decreto ministeriale n. 50/2021 con l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 rubricato "*Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*" che così recita: "I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

**Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.**

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e



*dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.*

L'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), va letto in combinato disposto con gli artt. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata con l'effetto giuridico secondo il quale *“chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”* (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

Invero, la valutazione ridotta del predetto titolo disposta dal DM n 50/2021 comporta, inevitabilmente, la perdita dell'utile valutazione del titolo di servizio posseduto dal ricorrente.

Dal quadro normativo complessivo è lapalissiano che il legislatore non ha differenziato la valutazione del titolo di servizio a seconda se è espletato in costanza di nomina o meno; anzi, in ogni disposizione normativa si legge a chiare lettere che il servizio militare **è valido a tutti gli effetti**. Da qui la lesione del diritto della ricorrente. Donde la sua legittima richiesta.

Anche la giurisprudenza di merito riconosce il punteggio pieno per ogni anno di servizio civile nazionale prestato anche non in costanza di nomina (cfr. *all. nn. 9 e 10 sentenza Tribunale di Milano n. 1696/22 del 30.06.2022 e sentenza Tribunale di Potenza n. 259/23 del 30.03.2023*);

Nel medesimo solco esegetico, del resto, è la giurisprudenza del Giudice Amministrativo di secondo grado. Invero, il Consiglio di



Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a *“rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria”* attribuendo agli istanti un punteggio *“pari a 6”* punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, non condivide l'interpretazione del Ministero secondo cui *“...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina”*.

Purtroppo, nonostante l'orientamento della giurisprudenza civile (di legittimità e di merito) e amministrativa il Ministero rimane fermo nelle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali. Eppure, l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

È doveroso evidenziare all'Ill.mo Sig. Giudice la disparità di trattamento perpetrata dall'amministrazione resistente: il titolo di servizio militare o civile assimilato viene valutato con un parametro differente per il personale docente non di ruolo. Nella specie il DM n. 201 del 25 maggio 2000 *“Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n 124”*,



pubblicato in G.U. il 20 luglio 2000 n. 168, riconosce valore al servizio militare (o assimilato) e all'allegato A, Punto E n. 10, e stabilisce che esso è valutato *“come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie”*. Ricordiamo a noi stessi che al servizio di prima fascia vengono assegnati 12 punti come previsto espressamente dal DM 201/2000 All. A punto E n. 1 (ove la prima fascia è valutata come servizio specifico) (cfr. all. n. 11); pertanto, mentre l'aspirante docente-supplente incluso nelle graduatorie di III<sup>a</sup> fascia di circolo e di istituto ottiene per il predetto titolo l'assegnazione di 12 punti l'aspirante ATA-supplente ottiene solo il risicato punteggio di 0,60.

Tra ricordiamo a noi stessi che l'art. 4 comma 11 della Legge n. 124/1999 statuisce che la disciplina prevista per il personale docente supplente si applica anche al personale ATA supplente (cfr. TAR Sicilia- Catania, Sez. II, 30.07.2003 n. 1212).

Da ultimo, per scrupolo difensivo, si evidenzia che la previsione contenuta nel D.M. n. 50/2021 (nei rispettivi allegati A/1 e A/5 punti “B”, “TITOLI DI SERVIZIO”), di assegnare al titolo di servizio civile o militare il punteggio ridotto che il Ministero prevede per *“Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni”*, -non solo non è sufficiente a sanare la violazione dei chiari disposti normativi che sanciscono la validità a tutti gli effetti del titolo distinguere tra prestazione in costanza di nomina o meno-, viola l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che unifica tutte le amministrazioni statali e testualmente recita: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”*.



È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera “amministrazioni pubbliche” tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta.

Da tale postulato normativo si palesa l'illegittimità della disposizione ministeriale che differenzia il valore da assegnare al titolo a seconda dell'amministrazione (scolastica, degli enti locali, delle Regioni ecc.) presso la quale il servizio è stato espletato, ignorando la chiara disposizione normativa!!!

^^^^

Per le prefate considerazioni, il sig. Carella Cesare ha diritto, per il servizio civile nazionale svolto dal 02.07.2012 al 01.07.2013, al riconoscimento ed all'attribuzione del punteggio pieno di 6,00 (0,50 punti per ogni mese di servizio x i 12 mesi di servizio espletato) anziché al punteggio ridotto di 0,60 (0,05 punteggio per ogni mese di servizio x i 12 mesi di servizio) che gli è stato assegnato dall'amministrazione resistente. Di conseguenza, il sig. Carella Cesare ha diritto alla rideterminazione del punteggio totale in graduatoria come di seguito specificato:

- **15,00** -per il profilo di *assistente amministrativo*- così determinato:

- \*7,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 70/100);

- \*2,00 punti attribuiti per il diploma di laurea;

- \*6,00 punti per il servizio civile nazionale espletato dal 02.07.2012 al 01.07.2013;

- **13,00** -per il profilo di collaboratore scolastico- così determinato:

- \*7,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 70/100);



\*6,00 punti per il servizio civile nazionale espletato dal 02.07.2012 al 01.07.2013.

^ ^ ^ ^ ^

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C**

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'Istituto Comprensivo "*Leone XIII*" di Carpineto Romano, qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MI e/o del predetto Istituto scolastico.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale,



quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano. Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del MI e/o dell’Istituto Comprensivo *"Leone XIII"* di Carpineto Romano.

^^^^

Per le suesposte ragioni, il sig. Carella Cesare, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

### **CHIEDE**

che la Giustizia adita, previa fissazione dell’udienza di discussione, accolga le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:  
autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MI e/o dell’Istituto Comprensivo *"Leone XIII"* di Carpineto Romano;
- per i motivi dedotti in narrativa:





riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio civile espletato dal 02.07.2012 al 01.07.2013;

- riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Comprensivo "*Leone XIII*" di Carpineto Romano, valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di:

**15,00** per il profilo di assistente amministrativo;

**13,00** per il profilo di collaboratore scolastico;

- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

*Salvis iuribus.*

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2022 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.



Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 18.04.2021, prot. n. 4548749;
- 2) scheda di valutazione titoli della ricorrente;
- 3) attestato servizio civile nazionale;
- 4) sentenza Corte d'Appello di Milano n. 500 del 02.05.2023;
- 5) TAR Lombardia n. 128/2021;
- 6) TAR Toscana n. 236/2021;
- 7) TAR Campania n. 2026/2021;
- 8) TAR Lazio n. 10388/2020;
- 9) sentenza Tribunale di Milano n. 1696/22 del 30.06.2022;
- 10) sentenza Tribunale di Potenza n. 259/23 del 30.03.2023;
- 11) DM n. 201/2000;
- 12) D.M. n. 50 del 03.03.2021;
- 13) diploma di maturità del ricorrente;
- 14) Sentenza Tribunale di Catania n. 4402\_23 del 02.11.2023;
- 15) Sentenza Tribunale di Catania n. 4401\_2023;
- 16) Sentenza Tribunale di Catania n. 134\_2024 del 12.01.2024;
- 17) Sentenza Trib. Lucca n. 81\_2024 del 12.02.2024;
- 18) Sentenza Trib. Busto Arsizio n. 139\_2024 del 26.02.2024;
- 19) Sentenza Tribunale di Campobasso n. 130\_24.

S. Mango d'Aquino, addì 29.04.2024

-avv. Mario Chieffallo-

